



NEWS

# Euroconference

**Edizione di mercoledì 18 Giugno 2025**

## **OPERAZIONI STRAORDINARIE**

**Novità per le operazioni straordinarie e ricadute sul modello dichiarativo**

di **Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365**

## **GUIDA AGLI ADEMPIMENTI**

**Nuovo quadro CP nel modello Redditi delle imprese – II° parte**

di **Alessandro Bonuzzi**

## **FISCALITÀ INTERNAZIONALE**

**Esenzione dalla ritenuta sui finanziamenti secondo l'approccio "Look Through"**

di **Marco Bargagli**

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

**Aiuti di Stato non registrati: le indicazioni del Provvedimento AdE del 5 giugno 2025**

di **Fabio Sartori**

## **CRISI D'IMPRESA**

**Spunti di riflessione in tema di "adeguatezza" degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili**

di **Giuseppe Rodighiero**

**OPERAZIONI STRAORDINARIE**

## ***Novità per le operazioni straordinarie e ricadute sul modello dichiarativo***

di **Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365**

Rivista AI Edition - Integrata con l'Intelligenza Artificiale

**LA CIRCOLARE  
TRIBUTARIA**

**IN OFFERTA PER TE € 162,50 + IVA 4%** anziché € 250 + IVA 4%  
Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta  
Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.  
Rinnovo automatico a prezzo di listino.



**Abbonati ora**

Mai come quest'anno si registrano novità normative così numerose nell'ambito delle operazioni straordinarie, cosiddette neutrali, cioè conferimento di azienda, fusione e scissione (a cui si aggiunge la scissione con scorporo). Queste novità comportano necessariamente alcune modifiche nella redazione del modello dichiarativo (e delle istruzioni) su cui concentrare l'attenzione per evitare di eseguire comportamenti errati che sebbene non modifichino l'imponibile, comporterebbero comunque sanzioni a danno del contribuente.

Il D.Lgs. 192/2024 ha apportato rilevanti modifiche in tema di fiscalità delle operazioni straordinarie, e alcune di tali modifiche hanno trovato collocazione nelle istruzioni ministeriali e nella grafica del quadro RV del modello Redditi 2025 dedicato ai disallineamenti (sezione I) e alle operazioni di fusione e scissione (nella sezione II).

Le modifiche alle operazioni straordinarie apportate dal D.Lgs. 192/2024 non hanno ricadute solo sul quadro RV bensì anche sul quadro RQ, ove si indicano le imposte sostitutive versate per ottenere riconoscimento fiscale in relazione all'incremento di valore dei beni. È il caso del conferimento di azienda con il quale si genera un disallineamento del valore dei beni, disallineamento che poi viene riallineato con imposta sostitutiva. La nuova procedura di riallineamento disposta dall'articolo 12, D.Lgs. 192/2024, debutta nel quadro RQ e si affianca, solo per quest'anno, alla eventuale esposizione dell'imposta sostitutiva da riallineamento generata con la vecchia procedura di cui all'articolo 176, comma 3-ter, Tuir.

Ma andiamo con ordine e partiamo dall'analisi delle modifiche e delle implementazioni inserite nel quadro RV del modello Redditi SC 2025.

Nella sezione I vanno segnalati i disallineamenti tra valori fiscali e valori contabili generati nel corso del 2024, e tra le motivazioni che possono avere generato tali disallineamenti vi sono senza dubbio le operazioni straordinarie. In merito a tale aspetto va segnalato, in primo luogo, che è stato creato un nuovo codice per identificare l'operazione che ha prodotto il disallineamento: si tratta del codice 5 destinato alle operazioni di conferimento di complessi unitari di attività immateriali e materiali per svolgere attività professionale (nuova definizione

“fiscale” di studio). È noto infatti che con l'avvento dell'articolo 177-bis, Tuir è possibile eseguire conferimenti di studi professionali in società “ordinistiche” (ad esempio Stp, o Sta e similari) creando plusvalori contabili non riconosciuti fiscalmente, come accade, ad esempio per l'avviamento dello studio iscritto nell'attivo patrimoniale della società conferitaria.

Al riguardo va segnalato che la decorrenza nell'applicazione dell'articolo 177-bis, Tuir (introdotto dall'articolo 6, D.Lgs. 192/2024) non è oggetto di alcuna specifica previsione, quindi, ne dovrebbe conseguire che la nuova disposizione si applica a partire dalle operazioni poste in essere dalla entrata in vigore generale del citato D.Lgs. 192/2024, cioè il 31 dicembre 2024. È del tutto improbabile che sia stato eseguito un atto di conferimento di studio professionale proprio il 31 dicembre 2024, sicché la compilazione del codice 5 nel modello Redditi SC 2025 sarà limitata a pochi casi (ad esempio conferimento avvenuto nel 2025 a beneficio di una Srl Stp che ha periodo d'imposta a cavallo dell'anno solare e che quindi compila ancora il modello Redditi SC 25 per il periodo d'imposta in essere al 31 dicembre 2024).

Per quanto riguarda gli aspetti compilativi della sezione I del quadro RV non vi sono elementi di particolare criticità da sottolineare con riferimento alle operazioni straordinarie professionali di cui all'articolo 177-bis, Tuir. Per segnalare un esempio tipico potremmo fare riferimento al conferimento di studio professionale in relazione al quale viene determinato il valore della indennità di clientela (ciò che potrebbe essere chiamato “avviamento” per i conferimenti di azienda). L'iscrizione di tale valore nell'attivo patrimoniale della STP conferitaria determina un disallineamento tra valore civile (quello peritato) e valore fiscale (zero) che va evidenziato nel quadro RV. Ricordiamo, al riguardo che tale disallineamento sarà presente sino al termine del processo di ammortamento civilistico, poiché non è possibile procedere al riallineamento con imposta sostitutiva per i disallineamenti emersi con operazioni straordinarie di cui all'articolo 177-bis, Tuir.

Spostando ora l'attenzione alla sezione II del quadro RV, vanno evidenziate alcune novità che riguardano le operazioni di fusione e scissione. Per quanto attiene alle scissioni debutta nel quadro RV la scissione con scorporo introdotta nell'ordinamento codicistico già nel 2023, ma la cui fiscalità specifica è stata inserita nel Tuir solo con l'avvento del D.Lgs. 192/2024 (articolo 16). Anzitutto va ricordato che la decorrenza di tali modifiche si ha per le operazioni eseguite a partire dal 1° gennaio 2024, ex articolo 16, comma 2, D.Lgs. 192/2024. Ciò per le scissioni con scorporo, mentre la modifica che riguarda l'intervento chiarificatore in materia di definizione di posizione soggettiva (articolo 173, comma 4, Tuir) non presenta una decorrenza specifica, ma, anche leggendo il testo della Relazione illustrativa al D.Lgs. 192/2024, sembra di poter dire che siamo di fronte a una norma di interpretazione autentica che spiega efficacia anche per il passato.

Sul fronte delle novità del modello va sottolineato il debutto del codice 3 che va apposto al rigo RV 13 (sezione II, parte I dedicata alla società beneficiaria) per identificare la scissione con scorporo. Un primo problema compilativo sorge in relazione al rigo RV14 nel quale si chiede di indicare, per la società beneficiaria, quale sia la quota percentuale di patrimonio

netto contabile, trasferita dalla scissa alla beneficiaria. Le istruzioni non prevedono alcuna previsione specifica per la scissione con scorporo, ma tale dato, certamente significativo per la scissione ordinaria ove si ha una suddivisione del netto contabile tra le società interessate, lo è molto meno nel caso della scissione con scorporo. In tale ultima fattispecie, infatti, la società scissa non cede patrimonio netto alla società beneficiaria, ma semplicemente permuta elementi qualitativi (non quantitativi) del patrimonio contabile. È chiaro che un dato percentuale è comunque ricavabile, ma mentre dal punto di vista della beneficiaria il dato è in qualche modo inseribile, non lo è dal punto di vista della società scissa, dove pure si chiede la medesima informazione al rigo RV37. In tal caso le istruzioni prevedono (o meglio il tracciato *software* prevede) che in presenza di codice 3 (scissione con scorporo) il dato non debba, *rectius*, non possa essere inserito, mentre va inserito nella scissione ordinaria (codice 2).

## ESEMPIO 1

Una società con patrimonio netto contabile di 200 trasferisce un ramo d'azienda a una beneficiaria, dal valore contabile di 60. Iscrive la partecipazione ricevuta per 60, in luogo del ramo di azienda. In capo alla beneficiaria possiamo dire (con una certa forzatura) che il 30% del patrimonio netto contabile della scissa è stato acquisito, ma per la scissa nulla è cambiato a livello contabile, quindi, nel rigo RV14 si può indicare 30, ma nel rigo RV37 non si può indicare nulla (un eventuale inserimento viene segnalato come errore).

Nel rigo RV49 e seguenti va indicato l'importo delle riserve in sospensione di imposta che vengono trasferite nella scissione ordinaria, sulla base del criterio percentuale del patrimonio netto (del tutto simile al criterio indicato per trasferire le posizioni soggettive) *ex* articolo 173, comma 9, Tuir. Tuttavia, nel caso di scissione con scorporo, l'articolo 173, comma 15-*ter*, Tuir (alla lettera f)) stabilisce che le riserve esistenti nella scissa mantengono il loro regime, quindi, non vengono trasferite in alcun modo alla beneficiaria, la quale, invece, si costituisce tramite un apporto nel netto patrimoniale da intendersi quale riserva di capitale. Il rigo succitato non presenta né a livello di istruzioni, né a livello di tracciato *software* alcuna specificità che qualifichi la scissione con scorporo, e quindi sarà necessario porre attenzione alla compilazione per non cadere nell'errore di suddividere le riserve in sospensione d'imposta. Tutto ciò nella speranza che non vi siano contestazioni da parte dell'Agenzia delle entrate che esaminando "*a tavolino*" il tracciato compilativo e la presenza di riserve in sospensione di imposta potrebbe rilevare una apparente errata compilazione.

Una riflessione sulle scelte compilative va eseguita in merito alla questione delle posizioni soggettive trasferite nelle operazioni di scissione. Il nuovo testo dell'articolo 173, comma 4, Tuir (modificato per effetto dell'articolo 16, D.Lgs. 192/2024) esclude dalla definizione di posizioni soggettive, sia le eccedenze di imposta compensabili con F24, sia i crediti d'imposta richiesti a rimborso (oltre ai crediti "*agevolativi*" che secondo la Relazione illustrativa del D.Lgs. 192/2024 e la recente risposta a interpello n. 82/E/2025 sono trasferibili nelle operazioni di fusione e scissione in base alle indicazioni del progetto di cui all'articolo 2501-*ter*, cod. civ.).

Per queste poste che sono presenti nell'attivo patrimoniale la suddivisione tra scissa e beneficiaria avviene in base alle scelte del progetto di scissione. Quindi nella fase di compilazione del rigo RV66 (dedicato appunto alle eccedenze di imposta Ires maturate dalla scissa e trasferite alla beneficiaria), va ricordato che il dato va calcolato in base alle scelte del progetto di scissione e non in base al criterio stabilito dall'articolo 173, comma 4, Tuir.

## ESEMPIO 2

Una società scissa detiene un credito Ires di 1000 per eccedenze di versamenti di acconti. La percentuale del patrimonio netto contabile trasferito dalla scissa alla beneficiaria è del 30%. Nel progetto di scissione si prevede di trasferire alla beneficiaria una parte pari a 500 dei 1.000 originari di eccedenza Ires. Nel rigo RV66 colonna 1 andrà indicato l'importo di 500 e non di 300 (che sarebbe il dato ricavabile considerando l'eccedenza Ires una posizione soggettiva da ripartire ex articolo 173, comma 4, Tuir, come del resto aveva esplicitamente affermato la risposta a interpello n. 368/E/2023, interpello da ritenersi ora superato dalla recenti modifiche normative).

## La fusione e il quadro RV alla luce delle novità del D.Lgs. 192/2024

Le numerose novità apportate dal D.Lgs. 192/2024 hanno ricadute dichiarative non solo nella operazione di scissione ma anche per quella di fusione. Come sopra ribadito le nuove regole coniate per riformare alcuni aspetti di fiscalità della fusione sono entrate in vigore il 31 dicembre 2024 e retroagiscono per tutte le operazioni effettuate nell'esercizio 2024. L'utilizzo del termine effettuate andrebbe meglio chiarito, per capire se tale locuzione si riferisce alla efficacia *erga omnes* della operazione (quindi l'iscrizione dell'atto di fusione al Registro Imprese ex articolo 2504-bis, cod. civ.), nel qual caso potrebbero essere interessate dalle modifiche anche operazioni deliberate nel 2023, oppure se l'intero processo di atti che caratterizzano la fusione si debba essere verificato interamente nel 2024. La prima tesi sembra più ragionevole ma un chiarimento ufficiale sarebbe opportuno.

Il primo elemento di novità è rappresentato dal tema del tetto massimo di riporto delle perdite individuato nel patrimonio netto contabile della società che le ha prodotte. Ebbene tale limite è ormai solo una delle 2 opzioni che la società può scegliere, nel senso che è stato introdotto (ex articolo 15, D.Lgs. 192/2024) un limite alternativo a quello succitato, limite consistente nel valore economico (non contabile) del patrimonio netto. Questa alternativa comporta che venga affidato un incarico a un soggetto iscritto nel Registro dei revisori di redigere una relazione giurata di stima nella quale potranno affluire i valori non espressi nella contabilità, quali, ad esempio, le plusvalenze latenti insite nell'avviamento. In tal modo si evita che società che presentano condizioni di vitalità economica e un patrimonio netto rilevante ma non espresso in contabilità a causa delle plusvalenze latenti, siano penalizzate dovendo applicare un limite

di riporto alle perdite che non corrisponde al reale valore della società stessa. Le 2 procedure sono alternative, e quindi le società che vorranno evitare sia le complicazioni, sia i costi della valutazione peritale potranno adottare il “vecchio” limite pari al patrimonio netto contabile.

Nel quadro RV il nuovo limite del patrimonio netto economico va esposto in un altrettanto nuovo rigo RV23 (per l’incorporante, mentre il dato della incorporata va nell’RV57). Nello stesso rigo, ma in colonna 2 vanno esposti i conferimenti eseguiti dai soci nei 24 mesi antecedenti la data di efficacia della fusione, e in relazione a questo dato va evidenziato un aspetto. Come è noto l’ammontare dei versamenti dei soci va a ridurre l’entità del patrimonio netto contabile, posto che il Legislatore (con tesi non del tutto condivisibile) ritiene che versamenti eseguiti troppo a ridosso della efficacia della fusione vadano giudicati come esclusivamente funzionali alla necessità di incrementare il tetto di riporto a nuovo delle perdite. Fanno eccezione a questa regola i versamenti dovuti per legge, come quelli, ad esempio, eseguiti a fronte di perdite di esercizio di cui all’articolo 2447, cod. civ.. Ora il punto da analizzare è che laddove si scelga come limite di riporto delle perdite il valore economico del patrimonio netto, anche i conferimenti dei soci eseguiti negli ultimi 24 mesi vanno ricalcolati per “adattarli” all’incremento di valore del dato economico rispetto a quello contabile. Quindi il nuovo testo dell’articolo 172, comma 7, Tuir, richiede che tali versamenti vengano calcolati moltiplicando il dato effettivo per il rapporto tra patrimonio netto economico e patrimonio netto contabile.

### ESEMPIO 3

Immaginiamo che una società abbia perdite a riporto per 40.000 e un valore contabile del netto patrimoniale di 20.000 con versamenti soci eseguiti negli ultimi 24 mesi *ante* fusione di 4.000. Il patrimonio netto economico è di 30.000 e la società decide di adottare questo tetto. Il valore del netto, quindi, sarà calcolato come segue:  $30.000 - (4.000 \times 30.000 / 20.000) = 30.000 - 6.000 = 24.000$ . Perdita riportabile 24.000 perdita da azzerare 16.000.

Ora il dubbio sorge su quale dato indicare nella colonna 2 del rigo RV23, i conferimenti effettivi oppure quelli ricalcolati? Le istruzioni non danno indicazioni salvo il fatto che nel rigo RV29 occorre indicare la perdita riportabile e lì il dato va calcolato alla luce delle considerazioni sopra enunciate. Pertanto, si ritiene che nel rigo RV23, ove si adotti il limite del patrimonio netto economico, sia preferibile esporre il dato dei conferimenti già incrementato alla luce del calcolo succitato. In tal modo si avrà più velocemente il riscontro per calcolare la perdita riportabile da indicare al rigo RV29, tenendo conto che il *software* ministeriale non esegue controlli su questi dati la cui correttezza è lasciata al giudizio di chi compila il modello dichiarativo.

Resta fermo che se la società sceglie di utilizzare quale tetto di riporto delle perdite il dato contabile, non dovrà essere compilato il rigo RV23 con conseguente compilazione del rigo RV29 alla luce di tale scelta.

Una seconda rilevante novità riguarda il calcolo delle condizioni di vitalità che la società che interviene nella fusione deve poter dimostrare per ottenere il riporto a nuovo della perdita. La vitalità economica è sempre stata posta in relazione ai conti economici dell'esercizio precedente a quello di efficacia della fusione e dei 2 esercizi ulteriormente precedenti. Poi certamente i riflessi di una eventuale irriportabilità si sarebbero trasferiti anche sul periodo interinale che va dall'inizio dell'esercizio in cui assume efficacia la fusione e la data di efficacia della fusione stessa, ma tale periodo interinale non aveva un ruolo specifico nel calcolo del *test* di vitalità. L'Agenzia delle entrate (risoluzione n. 143/E/2008) ha sempre sostenuto la tesi che il periodo interinale dovesse partecipare al *test* di vitalità, e ora questa tesi interpretativa è divenuta norma per effetto della revisione dell'articolo 172, comma 7, Tuir. Quindi di fatto i *test* di vitalità diventano 2:

- periodo precedente la fusione confrontato con i 2 periodi ulteriormente precedenti;
- periodo interinale dell'esercizio in cui si realizza la fusione e 2 esercizi ulteriormente precedenti. Ovviamente per questo secondo e innovativo *test* sarà necessario ragguagliare ad anno ricavi e costo del personale sostenuti nel periodo interinale al fine di operare un confronto congruo tra dati di un periodo inferiore all'anno e 2 periodi di durata annuale.

Questa novità non risulta specificamente inserita nel modello RV, ma è evidente che compilando il rigo 29 in cui esporre la perdita riportabile bisognerà tenere conto di tutte le regole dell'articolo 172, comma 7, Tuir, quindi non solo del tetto del patrimonio netto ma anche, e preliminarmente, la verifica del *test* di vitalità. Laddove tale verifica avesse esito negativo (società non vitale) nessun dato dovrebbe essere esposto nel citato rigo 29, anche se fosse presente un tetto del netto patrimoniale capiente.

## **Le novità normative ed il quadro RQ**

La nuova procedura di versamento dell'imposta sostitutiva per riallineare i maggiori valori civilistici a quelli fiscali, maggiori valori emersi a seguito di conferimenti di azienda (o anche fusioni o scissioni di aziende), debutta nel quadro RQ del modello Redditi SC 2025. Peraltro, il modello RQ presenta 2 possibilità alternative per eseguire il riallineamento e la scelta dovrà essere eseguita attentamente in relazione alla data di esecuzione del conferimento di azienda.

Iniziamo con il rimarcare il fatto che il nuovo riallineamento (inserito nell'articolo 176, comma 3-ter, Tuir) si applica alle operazioni straordinarie eseguite dal 1° gennaio 2024 e a esso è dedicata una nuova sezione del quadro RQ (sezione VI-B) la cui esposizione grafica permette di riassumere le caratteristiche innovative di questa procedura. Anzitutto va ricordato che l'articolo 6, lettera c), L. 111/2023, aveva "*ordinato*" al Legislatore delegato di razionalizzare e semplificare i riallineamenti con una unica procedura, laddove nel passato le possibilità erano almeno duplici: il riallineamento ordinario (per beni strumentali materiali e immateriali) e il riallineamento speciale (per i soli beni immateriali). Era sufficiente abrogare il secondo (come



del resto è avvenuto con l'articolo 13, D.Lgs. 192/2024) per ottenere il risultato richiesto. Invece la nuova norma va ben al di là di tale semplice abrogazione riformulando l'intera procedura e incrementando notevolmente il costo di tale scelta. Infatti, il nuovo riallineamento spezza in 2 parti l'imposta sostitutiva: una parte Ires, con aliquota fissata al 18% e una parte Irap con aliquota fissata al 3%. Peraltro, non è chiaro se la società possa scegliere di versare una sola delle 2 parti ideali di cui si compone l'imposta sostitutiva. Al riguardo si propende per una risposta negativa, posto che in assenza di versamento di imposta sostitutiva, secondo la tesi espressa dall'Agenzia delle entrate (circolare n. 57/E/2008, § 6), non si ha il riconoscimento del maggior valore ai fini Irap, e quindi oggi non eseguendo il versamento della sostitutiva parte Irap si avrebbe un riallineamento, come dire, parziale e probabilmente non corretto. Resta fermo il fatto che non si può non rimarcare l'incremento radicale del costo del riallineamento che da 12% (comprensivo parte Irap) passa al 21%. Se a ciò sommiamo la tempistica del versamento (che si ricorda era possibile rateizzare con il vecchio riallineamento in 3 rate annuali del 30%, 40% e 30%) che nel nuovo riallineamento non prevede alcuna rateazione, emerge con chiarezza il disincentivo a operare la scelta di riallineamento che caratterizza il nuovo testo dell'articolo 176, comma 3-ter, Tuir.

Nella sezione VI-B del quadro RQ tutto ciò appare evidente, laddove si noti che non è più prevista l'esposizione del versamento della prima rata, bensì nei righe RQ23 e RRQ24, colonna 5 andrà collocata l'unica rata per eseguire il riallineamento. Peraltro, nel quadro emerge in modo plastico anche lo sdoppiamento della imposta sostitutiva nelle 2 parti Ires, al 18% rigo RQ23, colonna 2, e Irap al 3% rigo RQ24, colonna 2.

Va segnalato che anche la tempistica della scelta di operare o meno il riallineamento da parte della conferitaria ha subito una drastica riduzione nel senso che per i conferimenti eseguiti nel 2024 la scelta non può che essere eseguita nel modello Redditi SC 2025. Al riguardo va ricordato che la citata circolare n. 57/E/2008 aveva affermato che la scelta del riallineamento si perfeziona non tanto con la compilazione del quadro RQ (come avviene, ormai per quasi tutte le scelte legate a una imposta sostitutiva), bensì con il versamento della imposta sostitutiva, e sarà interessante verificare se questa particolare previsione sarà confermata o meno in relazione alla nuova disposizione normativa.

Il quadro RQ, tuttavia, contiene anche un'altra sezione che invece potrà essere compilata per le operazioni di conferimento di azienda avvenute entro il 2023. Si tratta della sezione VI-A che compare (per l'ultima volta) nel modello Redditi SC, e sarà opportuno valutare con attenzione questa opportunità dichiarativa poiché essa rappresenta l'ultima volta che sarà possibile utilizzare la "vecchia" e più conveniente modalità di riallineamento con l'imposta sostitutiva al 12% (per disallineamenti contenuti entro 5 milioni di euro). La scelta è riservata ai conferimenti eseguiti entro il 2023, e ciò dipende dal fatto che l'articolo 13, D.Lgs. 192/2024, mantiene per queste operazioni la tempistica originariamente prevista per eseguire il riallineamento, cioè il secondo esercizio successivo alla esecuzione della operazione straordinaria.

La sezione VI-A conferma l'applicazione delle regole pregresse, non presentando alcuno



sdoppiamento della imposta sostitutiva ed evidenziando la possibilità del versamento rateizzato della medesima. Qualora venga eseguita questa scelta va ricordato che l'imponibile su cui eseguire il versamento della imposta sostitutiva non è quello originariamente emerso al momento della esecuzione della operazione straordinaria, e nemmeno quello esistente alla chiusura dello stesso esercizio, bensì il disallineamento che sussiste al 31 dicembre 2024 dopo aver eseguiti 2 anni di ammortamenti calcolati sui valori fiscali e civili.

#### **ESEMPIO 4**

L'azienda conferita nel 2023 presenta un valore di libro di 2.000 e un valore di conferimento di 4.000, con aliquota di ammortamento del 10%. Il disallineamento originario sarebbe stato 2000, ma già esso si riduce al 31 dicembre 2023 per effetto degli ammortamenti (per semplicità di esempio calcolati con aliquota piena), cioè  $2.000 - 200 = 1.800$  e  $4.000 - 400 = 3.600$  cui consegue un disallineamento di 1.800. Poi nel 2024 prosegue il processo di ammortamento sicché il disallineamento al 31 dicembre 2024 sarà  $2.000 - 400 = 1.600$  e  $4.000 - 800 = 3.200$ . Disallineamento su cui calcolare il 12% diviene 1.600, dato da esporre nel rigo RQ21, colonna 3, mentre nella colonna 5 il dato di 192, che viene poi esposto per 57,68 (prima rata del 30% del totale) al rigo RQ22.

Si segnala che l'articolo è tratto da "[La circolare tributaria](#)".

## ***Nuovo quadro CP nel modello Redditi delle imprese – II° parte***

di **Alessandro Bonuzzi**

Seminario di specializzazione

### **Nuovo concordato preventivo biennale**

Analisi della normativa e valutazioni di convenienza

Scopri di più

Il **nuovo quadro CP** è stato inserito nel **modello Redditi 2025**, al fine di determinare il reddito da dichiarare per **periodo d'imposta 2024** dalle imprese che hanno accettato la **proposta concordataria** per il **biennio 2024-2025**.

Ciò, tuttavia, **non far venire meno l'obbligo di compilare** anche il tradizionale **quadro RF** nell'ambito del quale viene calcolato il **reddito effettivo realizzato nell'anno 2024**.

La **struttura del Quadro CP** è divisa in **4 Sezioni**.

La **Sezione I** è riservata alle imprese che intendono applicare il **regime opzionale**, di cui all'[articolo 20-bis, D.Lgs. 13/2024](#), sulla base del quale la **parte di reddito d'impresa concordato 2024** eccedente **rispetto a quello dichiarato nel 2023** sconta l'**imposta sostitutiva incrementale del 10%, 12% o 15%**, a seconda del voto Isa ottenuto **per il periodo d'imposta 2023** (vedasi il precedente contributo). Nel **rigo CP1**:

- al **campo 1**, va indicato il **reddito d'impresa** derivante dall'**adesione** al concordato (rigo P06 del modello CPB);
- al **campo 2**, va indicato il **reddito dichiarato nel 2023**, rettificato ai sensi dell'[articolo 16, D.Lgs. 13/2024](#) (rigo P04 del modello CPB) (questo campo **non va compilato in caso di perdita**);
- al **campo 3**, va indicato l'**imponibile** assoggettato all'**imposta sostitutiva incrementale**, scaturente dalla differenza tra l'importo di campo 1 e l'importo di campo 2;
- al **campo 4**, va indicata l'**aliquota** applicabile;
- al **campo 5**, va indicata l'**imposta sostitutiva** incrementale dovuta.

La **Sezione II** deve essere compilata da **tutte le imprese che hanno aderito al concordato** e, quindi, sia dai soggetti che applicano l'**imposta sostitutiva incrementale**, sia dai **contribuenti che intendono optare per la tassazione ordinaria**.

Il **rigo CP6** accoglie tutte le **rettifiche** ex [articolo 16, D.Lgs. 13/2024](#), da applicare al reddito concordato 2024; nel **rigo CP7**, invece, va sostanzialmente indicato il **reddito concordato 2024**,

la somma algebrica delle **rettifiche e il reddito concordato *post* rettifiche 2024**, il quale è riportato anche nel **rigo RF63** ai fini dell'**assoggettamento a tassazione**.

La **Sezione IV** (si salta dalla II alla IV) va **compilata al campo 1**, con l'indicazione del **reddito effettivo** così come risultante dal quadro RF. Nel **campo 2** devono essere indicati eventuali **redditi o perdite da partecipazione** (quindi da quadro RH), mentre nel **campo 3** occorre indicare il conseguente **reddito complessivo effettivo**. In assenza di redditi o perdite da partecipazione, dunque nella generalità dei casi, **l'importo di campo 1 coincide con l'importo di campo 3**.

L'ultima **Sezione V** va compilata nelle ipotesi di **cessazione o decadenza**; sebbene riunite nella medesima Sezione sono 2 fattispecie ben diverse.

La cessazione determina la fuoriuscita dal concordato **nel periodo d'imposta nel quale si verifica una delle ipotesi di cessazione**. Ad esempio, in caso di **conferimento dell'unica azienda da parte dell'imprenditore individuale con efficacia dall'1.01.2025**, il concordato continua ad avere piena efficacia per l'impresa nel periodo d'imposta 2024, mentre **cessa nel 2025** a seguito della cessazione dell'attività (con chiusura della partita Iva **con effetto dall'1.01.2025**).

Diversamente, la **decadenza** comporta l'inefficacia del concordato per **entrambi i periodi d'imposta 2024 e 2025**. Si tratta di un'ipotesi con conseguenze potenzialmente ben più gravose della cessazione, tantoché **restano dovuti le imposte e i contributi Inps sulla base del reddito concordato**, laddove **maggiori di quelli effettivi**.

Nei primi **2 campi della Sezione V** va indicata la specifica causa di cessazione o decadenza. Nel campo 3 deve essere indicata la **data di chiusura del primo periodo d'imposta del biennio** per il quale si è verificata la causa di decadenza; quindi, in ipotesi di **impresa solare**, per il biennio 2024-2025 la data da indicare è quella del **31.12.2024**.

## ***Esenzione dalla ritenuta sui finanziamenti secondo l'approccio "Look Through"***

di Marco Bargagli

OneDay Master

### **Trust non residente dal punto di vista italiano**

Scopri di più

Il ***treaty shopping*** è considerato, dalla **prassi operativa**, come un insidioso **fenomeno di elusione fiscale internazionale**, mediante il quale i **Gruppi multinazionali** – attuando manovre di pianificazione fiscale aggressiva, mirano a **sfruttare indebitamente** il **regime vantaggioso** contenuto in una o più Convenzioni internazionali contro le **doppie imposizioni** sul reddito, **attraverso l'artificiosa localizzazione di una struttura economica** (c.d. *conduit company* o società veicolo) in uno dei **Paesi aderenti** ad una determinata **Convenzione internazionale**, affinché detta struttura **diventi funzionale alla fruizione delle agevolazioni previste da un trattato internazionale**, altrimenti non spettanti.

L'edizione 2014 del modello Ocse di **Convenzione** e relativo Commentario prevede che è **considerato il beneficiario effettivo dei flussi reddituali**, quando il percettore dei redditi **goda del semplice diritto di utilizzo** dei flussi reddituali (*right to use and enjoy the interest*) e non sia, conseguentemente, obbligato a **retrocedere gli stessi ad altro soggetto**, sulla base di **obbligazioni contrattuali o legali**, **desumibili anche in via di fatto** (*unconstrained by a contractual or legal obligation to pass on the payment received to another person*).

In tale ambito, il **Manuale operativo in materia di contrasto** all'evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza – volume III – parte V – capitolo 11 "*Il contrasto all'evasione e alle frodi fiscali di rilievo internazionale*", pag. 333 e ss.ZC, ha individuato altre **forme di pianificazione fiscale aggressiva** quali, ad esempio:

- il **"directive shopping"**, fenomeno che si realizza quando **un'entità residente in uno Stato non appartenente all'UE interpone in uno Stato membro**, con il quale – di norma – lo Stato in cui risiede ha stipulato una **convenzione contro le doppie imposizioni** ritenuta favorevole, un'altra entità (*conduit company*), al solo scopo di beneficiare, indebitamente, del **regime fiscale previsto dalla disciplina dell'Unione Europea**;
- Il **"rule shopping"**, che consiste nella ricerca, **all'interno di una Convenzione internazionale**, della **disposizione che comporta il minor prelievo fiscale**, adeguando ad essa, quanto meno da un **punto di vista formale**, le operazioni economiche che si intendono porre in essere.

Con particolare riferimento al **trattamento fiscale degli interessi e dei canoni** (*royalties*), l'[articolo 26-quater, D.P.R. 600/1973](#), introdotto dal D.Lgs. 143/2005 (in recepimento della direttiva 2003/49/CE del 3 giugno 2003 c.d. **direttiva “Interessi-Canoni”**), prevede **l'esenzione dalle imposte** sugli interessi e sui canoni (*royalties*) corrisposti nei confronti di soggetti residenti in Stati membri dell'Unione Europea a condizione, tra l'altro, che il **soggetto estero percipiente** sia il **beneficiario effettivo** degli interessi e/o dei canoni.

Di contro, **qualora non si possiedono i requisiti per applicare l'esenzione dalla ritenuta alla fonte** prevista dal citato [articolo 26-quater, D.P.R. 600/1973](#):

- **ai sensi dell'[articolo 26, comma 1, D.P.R. 600/1973](#)**, gli interessi, i premi e gli altri frutti di obbligazioni e titoli simili **corrisposti a non residenti**, anche se conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, sono assoggettati alla ritenuta a **titolo d'imposta del 20% (ora 26%)**;
- **ai sensi dell'[articolo 26, comma 5, D.P.R. 600/1973](#)**, i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 (ossia gli enti o le società), devono operare una **ritenuta del 12,50 per cento (ora 26%) a titolo di acconto**, con obbligo di rivalsa, sui **redditi di capitale da essi corrisposti**, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi.

Qualora i percipienti **non siano residenti nel territorio dello Stato** o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la **predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta** ed è operata anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa commerciale.

La predetta ritenuta è operata anche **sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro** corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, e si **applica a titolo d'imposta** sui proventi che concorrono a formare il **reddito di soggetti non residenti ed a titolo d'acconto**, in ogni altro caso.

Infine, in caso di ***royalties* (canoni)**, i compensi percepiti per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico (di cui all'[articolo 23, comma 2, lettera c\), Tuir](#)), corrisposti **a non residenti** sono soggetti ad una ritenuta del **30 per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare** ([articolo 25, comma 4, D.P.R. 600/1973](#)).

**Importanti principi di diritto** in tema di ritenuta alla fonte a titolo d'imposta **da applicare sui finanziamenti erogati indirettamente da parte di soggetti esteri**, sono stati diramati dalla suprema Corte di Cassazione, con la **recente [sentenza n. 4427/2025](#)** pubblicata in data **20 febbraio 2025**.

Nello specifico, gli ermellini hanno anzitutto **confermato l'importanza del noto principio “Look Through”** rilevante anche ai fini dell'individuazione del beneficiario effettivo dei redditi, anche

in presenza di veicoli eventualmente interposti, riconoscendo **l'applicabilità dell'esenzione** prevista dall'[articolo 26, comma 5-bis, D.P.R. 600/1973](#), ai **finanziamenti erogati indirettamente da parte di soggetti esteri qualificati**.

Sul punto, si ricorda che il citato [articolo 26, comma 5-bis, D.P.R. 600/1973](#), prevede espressamente che *“ferme restando le disposizioni in tema di riserva di attività per l'erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La ritenuta di cui al comma 5 **non si applica** agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea, enti individuati all'articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE, (9) imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o investitori istituzionali esteri, ancorché **privi di soggettività tributaria**, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti”*.

Il **regime di esenzione in parola**, stabilito dal più volte richiamato [articolo 26, comma 5-bis](#) postula, a parere della Corte di cassazione, **l'accertamento di alcuni requisiti per la sua applicabilità**; in particolare, sotto il **profilo soggettivo**, *“il finanziamento donde originano gli interessi esentati da ritenuta dev'essere erogato a un'impresa da enti creditizi o assicurativi con le caratteristiche meglio specificate dalla norma, ovvero, e per quanto di rilievo in questa sede”, da parte di “investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria» che siano «soggetti a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti”*.

Sotto tale profilo, la società ricorrente osserva che il comma 5-bis introduce una **deroga alla disciplina generale dettata dal precedente comma 5** che, come detto, prevede che siano assoggettati a ritenuta alla fonte, a titolo di imposta, **i redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti e “percepiti” da soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato**.

Quest'ultima locuzione indurrebbe a ritenere che, al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per **l'applicazione del regime di esenzione da ritenuta**, **si debba fare riferimento esclusivamente alle caratteristiche “percettore diretto degli interessi”**.

La tesi sostenuta in giudizio **risulta conforme** a quanto già espresso da parte dell'Amministrazione finanziaria in alcuni **documenti di prassi**.

In tal senso, ad esempio, **nella [risoluzione n. 76/E/2019](#)** viene affermato che *“né la formulazione letterale, né la ratio della norma in esame si prestano a una lettura di tipo look through del relativo disposto”*.

Inoltre, con la **risposta a quesito n. 25 del 24 febbraio 2021** è stato ulteriormente specificato che *“l'art. 26, comma 5-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973 non consente di procedere secondo il principio del “beneficiario effettivo”, **così da ricondurre il flusso di interessi esclusivamente al soggetto estero percettore finale del reddito**, ma si rivolge **esclusivamente alla platea di soggetti***



*indicati nella stessa norma e aventi le caratteristiche sopra descritte”.*

I giudici di piazza Cavour, nella richiamata [sentenza n. 4427/2025](#) pubblicata in data 20 febbraio 2025, non concordano con tale impostazione.

L'articolo 11 del Modello Ocse (sostanzialmente trasfuso nella Convenzioni contro le doppie imposizioni tra l'Italia e altri Stati europei, come il Regno Unito, la Francia e la Germania, o non europei, come il Brasile e la Cina) si riferisce, infatti, **agli interessi “pagati ad un residente dell'altro Stato”** (*paid to a resident of the other Contracting State*), ma **subordina il riconoscimento dei benefici convenzionali** al fatto che *“la persona che riceve gli interessi ne sia l'effettivo beneficiario”* (*if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State*).

Ed invero, prosegue la Suprema Corte, è opportuno **richiamare la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea** ([sentenza 26 febbraio 2019, C-115/16, C-118/16, C119/16 e C-299/16](#), c.d. *“cause riunite danesi”*), condivisa dalla giurisprudenza di legittimità (*ex multis* [Cassazione n. 26923/2024](#), [n. 16173/2023](#), [n. 11191/2023](#) e [n. 6005/2023](#)), secondo la quale *“il termine “beneficiario effettivo” non è utilizzato in un'accezione ristretta e tecnica, bensì deve essere esteso nel suo contesto alla luce dell'oggetto e dell'obiettivo della convenzione, segnatamente per evitare le doppie imposizioni nonché prevenire la frode e l'evasione fiscale»* e coincide con il soggetto al quale il reddito sia fiscalmente imputabile in forza della sua disponibilità, designando *“un'entità che benefici realmente degli interessi corrispostile”*, se del caso da riconoscere proprio **mediante il c.d. approccio look through**.

In linea con tale impostazione, la Suprema Corte di Cassazione ha inoltre sottolineato che il **riferimento al beneficiario effettivo**, piuttosto che al materiale percettore del reddito, **costituisce una corretta applicazione del principio di capacità contributiva**, affermando che relativa verifica **va compiuta caso per caso, indagando su chi sia l'effettivo titolare del flusso reddituale** (cfr. [Cassazione n. 14756/2020](#)), in linea con quanto previsto dall'[articolo 1, Tuir](#), che identifica, appunto, **nel possesso del reddito, inteso come materiale disponibilità del medesimo, il presupposto dell'imposizione**.

D'altra parte, nel **Commentario all'articolo 11, Modello OCSE** si afferma espressamente che le **agevolazioni convenzionali devono essere riconosciute al beneficiario effettivo degli interessi anche quando gli interessi vengano percepiti indirettamente dal beneficiario, come accade nel caso di pagamento a mezzo di intermediario** (*when an intermediary, such as an agent or nominee located in a Contracting State or in a third State, is interposed between the beneficiary and the payer but the beneficial owner is a resident of the other Contracting State*).

In definitiva, sulla base di un approccio sostanzialistico, la Corte di Cassazione ha confermato la **rilevanza del noto principio “Look Through” anche in presenza di veicoli interposti, riconoscendo l'esenzione dalla ritenuta prevista dall'articolo 26, comma 5-bis, D.P.R. 600/1973**, ai finanziamenti erogati indirettamente da soggetti esteri qualificati.



## IMPOSTE SUL REDDITO

## ***Aiuti di Stato non registrati: le indicazioni del Provvedimento AdE del 5 giugno 2025***

di Fabio Sartori

Seminario di specializzazione

### **Patent Box e R&S**

Agevolare le spese per brevetti, software, disegni e modelli

Scopri di più

Con il **provvedimento prot. n. 244832/2025**, l'Agenzia delle entrate interviene a disciplinare gli aspetti di **coordinamento, trasparenza e accountability** nella gestione degli **aiuti di Stato** e degli **aiuti "de minimis"** riferiti al **periodo d'imposta 2021**. La disciplina riguarda le ipotesi in cui la registrazione degli aiuti nei registri nazionali competenti (RNA, SIAN, SIPA) sia stata preclusa a seguito dell'indicazione, nel prospetto "Aiuti di Stato" delle dichiarazioni Redditi, Irap e 770 relative al periodo d'imposta intercettato, di **dati inesatti e/o non conformi** alle disposizioni delle specifiche misure agevolative.

Col provvedimento sopra identificato l'Agenzia mette a disposizione dei contribuenti le **informazioni relative alla mancata registrazione dei contributi ricevuti** e definisce un percorso strutturato di *compliance* collaborativa per la regolarizzazione delle **posizioni anomale**. La comunicazione inviata ai contribuenti assume la funzione di **soft enforcement** e con tale avviso l'Agenzia dettaglia in **modo analitico** gli elementi oggetto di incoerenza, **indicando**:

- **Dati identificativi del contribuente:** codice fiscale, denominazione/cognome e nome;
- **Estremi della comunicazione:** numero identificativo, data, codice atto, anno d'imposta;
- **Dati delle dichiarazioni 2021:** data e protocollo telematico delle dichiarazioni Redditi, Irap e 770;
- **Dettagli degli aiuti dichiarati nel 2021:** per i quali non è stata possibile l'iscrizione nei registri RNA, SIAN, SIPA4;
- **Modalità per consultare gli elementi informativi dettagliati** sull'anomalia;
- **Modalità per richiedere informazioni** o segnalare all'Agenzia elementi non conosciuti;
- **Modalità per regolarizzare** errori/omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni.

Le comunicazioni sono trasmesse dall'Agenzia al **domicilio digitale (PEC)** dei **singoli contribuenti**. La medesima comunicazione e le informazioni di dettaglio sono consultabili anche **nell'area riservata del portale dell'Agenzia delle entrate**, presente nel **"Cassetto fiscale"** nella sezione **"L'Agenzia scrive"**. I dati e gli elementi oggetto delle comunicazioni sono inoltre resi disponibili anche alla **Guardia di Finanza** tramite strumenti informatici.

Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati, può richiedere **informazioni o segnalare eventuali inesattezze delle informazioni** o elementi non conosciuti dall'Agenzia, secondo le modalità indicate nella comunicazione ricevuta.

Il provvedimento dettaglia le procedure per **correggere le anomalie** che hanno impedito la **registrazione degli aiuti come ad esempio:**

- **uso erraneo del codice aiuto 999:** il **codice residuale 999** è previsto unicamente per aiuti fiscali automatici non espressamente elencati nella **"Tabella codici aiuti di Stato" 10**. Se è stato usato erroneamente indicando:
  - un aiuto concesso da altra Amministrazione, un'agevolazione non qualificabile come aiuto di Stato: per le prossime dichiarazioni si invita a verificare la necessità di usare il **codice 999**;
  - un aiuto già presente nella "Tabella codici aiuti di Stato": è necessario presentare una **dichiarazione integrativa** sostituendo il codice 999 con lo specifico codice aiuto;
- **compilazione erranea di altri campi:** se sono stati **compilati erroneamente campi** come "Codice attività ATECO", "Settore", "Codice Regione", "Codice Comune", "Dimensione impresa" e "Tipologia costi" nel prospetto "Aiuti di Stato", è necessario presentare una **dichiarazione integrativa** con i dati corretti;
- **mancata registrazione non imputabile a errori di compilazione:** qualora la mancata registrazione dell'aiuto individuale non derivi da errori di compilazione del prospetto, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una **dichiarazione integrativa e restituire l'aiuto illegittimamente fruito**, comprensivo di interessi.

Nei casi di regolarizzazione tramite **dichiarazione integrativa** (correzione codice 999 con codice specifico o correzione altri campi), gli aiuti vengono iscritti nei **registri RNA, SIAN e SIPA** nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della **dichiarazione integrativa**.

Le violazioni che derivano da errori sanabili mediante **presentazione di dichiarazione integrativa** – come, ad esempio, la correzione del **"codice 999"** o di altri campi obbligatori del prospetto "Aiuti di Stato" – nonché le ipotesi in cui il contribuente debba restituire integralmente un **aiuto indebitamente percepito**, comportano l'applicazione delle relative sanzioni amministrative previste dall'ordinamento tributario. In relazione al profilo sanzionatorio, si ritiene che nella fattispecie in esame trovi applicazione la **sanzione amministrativa in misura fissa** prevista dall'[articolo 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#), da **euro 250 a euro 2.000**.

Tuttavia, in entrambe le fattispecie, il contribuente può accedere ai benefici previsti dall'**istituto del ravvedimento operoso** di cui all'[articolo 13, D.Lgs. 472/1997](#), nella versione vigente prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 87/2024. **Mediante ravvedimento è possibile regolarizzare spontaneamente le violazioni commesse**, beneficiando di una significativa riduzione delle sanzioni in misura proporzionale alla tempestività



dell'adempimento rispetto alla **contestazione o all'accertamento** da parte **dell'Amministrazione finanziaria.**

Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 5 giugno 2025 conferma il **percorso già avviato verso una gestione degli aiuti di Stato** fondata su criteri di trasparenza e responsabilità. Si tratta di un **intervento che rafforza il rapporto di collaborazione tra contribuenti e Amministrazione finanziaria**, promuovendo non solo il rispetto delle regole, ma anche una **cultura della responsabilità condivisa.**

## ***Spunti di riflessione in tema di “adeguatezza” degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili***

di Giuseppe Rodighiero

Seminario di specializzazione

### **“Adeguati” assetti organizzativi, amministrativi e contabili**

Scopri di più

L'[articolo 375, D.Lgs. 14/2019](#) (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) ha modificato l'[articolo 2086, cod. civ.](#), introducendo l'obbligo per le società di istituire un “*adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile*”. Il predetto **obbligo non è dissimile** da quanto già disposto dall'[articolo 2381, cod. civ.](#), il quale stabilisce appunto che il principale obbligo che grava sugli amministratori delegati sia quello di curare l'istituzione di un assetto organizzativo **adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'attività** e che, d'altro canto, sul Consiglio di Amministrazione grava il dovere di **valutare l'adeguatezza** dell'assetto in questione.

Ma con l'introduzione del secondo comma, all'[articolo 2086, cod. civ.](#), si sono inseriti degli elementi di novità, segnatamente la “**funzione**” di **rilevazione tempestiva della crisi e della perdita del presupposto della continuità** dell'azienda, nonché il dovere di **accedere prontamente ad uno degli strumenti di risoluzione della crisi** e dell'insolvenza previsti dal D.Lgs. 14/2019 per **superare la situazione di crisi** e per recuperare la **propria capacità di continuare a svolgere l'attività d'impresa nel lungo termine**. Questo sembrerebbe, dunque, lo scopo precipuo dell'istituzione degli adeguati assetti, così come confermato, per esempio, anche dalla sentenza del **Tribunale Roma, 15 settembre 2020 (in particolare nelle sue premesse)**, dalla quale, però, **emergono interessanti spunti operativi**.

A tal proposito, appare interessante **l'approfondimento operato dalla sentenza in parola**, la quale sostiene come il **profilo di responsabilità** dell'imprenditore sia da ravvisare (secondo una valutazione c.d. “*ex ante*”), qualora quest'ultimo si sia reso protagonista di **scelte illegittime e/o manifestamente irrazionali**.

Quindi, approntare una **struttura organizzativa** che ha consentito di **intercettare segnali evidenti di crisi**, mancando però di **scelte adeguate a farvi fronte**, può configurare per il *management* un **profilo di responsabilità per inadempimento dei doveri** ex [articolo 2086, cod. civ.](#)

Altresì, può essere irrazionale la scelta dell'assunzione di un numero elevato di personale dipendente con **la società in stato di sostanziale inattività** (cfr. **Tribunale di Roma, 8 aprile**

2020).

In tale prospettiva, ne deriverebbe comunque un limite al **sindacato del giudice** rispetto alle scelte del *management* afferenti alla predisposizione di uno specifico assetto organizzativo, amministrativo e contabile, in quanto trattasi di **scelte imprenditoriali ascrivibili alla gestione dell'impresa**, anche se **rivelatesi successivamente economicamente "inopportune"**.

Alle scelte gestionali espressamente richieste dall'[articolo 2086, cod. civ.](#), sebbene insindacabili (purché legittime e razionali), deve **conseguire l'istituzione di un assetto organizzativo** che non si esaurisca, per esempio, nella sola distribuzione di **deleghe ai componenti del Consiglio di Amministrazione della società**. Ciò viene chiarito dal **Tribunale di Catania** che, con **Decreto 8 febbraio 2023**, evidenzia, altresì, come le **scelte degli amministratori non in linea con i doveri** ex [articolo 2086, cod. civ.](#), possono costituire il **fondamento della denuncia al tribunale** ex [articolo 2409, cod. civ.](#), da parte dei soci o del **collegio sindacale per il fondato sospetto di gravi irregolarità** nella gestione, pur in **assenza di irregolarità contabili, fiscali e previdenziali**.

Peraltro, anche il **Tribunale di Cagliari**, con pronuncia del **19 gennaio 2022**, ha evidenziato, nel caso di specie, come **dotarsi soltanto di un organigramma** (senza quindi un piano industriale e strategico a breve e a medio-lungo termine, un sistema di gestione dei crediti commerciali, un rendiconto finanziario, etc.) equivale alla **totale assenza di strumenti a permettere di rilevare squilibri finanziari**, non solo a consuntivo, ma anche **a livello previsionale**.

Peraltro, il Tribunale di Cagliari stesso ha affermato un **concetto di fondamentale importanza**, ovvero che *"altrettanto (se non più) grave sia la mancata adozione di adeguati assetti di una impresa in situazione di equilibrio economico finanziario. Gli adeguati assetti, infatti, sono funzionali proprio ad evitare che la impresa scivoli inconsapevolmente verso una situazione di crisi o di perdita della continuità, consentendo all'organo amministrativo di percepire tempestivamente i segnali che preannunciano la crisi, consentendogli in tal modo di assumere le iniziative opportune"*.

Dello stesso avviso è il **Tribunale di Catanzaro** che, con Decreto del **6 febbraio 2024**, fornisce un'elencazione utile ad enunciare un assetto adeguato, segnatamente:

- l'esistenza di un **organigramma aggiornato**;
- l'esistenza di un **mansionario**;
- l'esistenza di un **sistema di gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali**;
- l'adozione di un **budget e di strumenti di natura previsionale**;
- la presenza di strumenti di **reporting e la redazione di un piano industriale**;
- la predisposizione di una **contabilità generale** che consenta di rispettare i termini per la formazione
- del progetto di bilancio e di **compiere una adeguata analisi di bilancio**;
- la previsione di una **procedura formalizzata di gestione e monitoraggio dei crediti** da incassare.

Maggiori approfondimenti sul tema verranno trattati in occasione del seminario di specializzazione di 2 mezze giornate “[Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili](#)” in programma nel secondo semestre 2025.